

Allegato A)

L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA' DI CUI AGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

RESPONSABILITA'

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio comportano la **responsabilità del dichiarante**, con conseguenze sia sul piano **penale** che **amministrativo**, nel caso di accertamento di false dichiarazioni.

L'effettuazione dei controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive costituisce un **obbligo** per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'**art. 73** del D.P.R. 445/2000, **le pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti**, salvi i casi di dolo o colpa grave, **sono esonerati da ogni responsabilità per gli atti emanati**, quando l'emanazione sia **conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi** o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

NATURA E OGGETTO DEI CONTROLLI

Oggetto del controllo è la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Dal momento che l'Amministrazione ha l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti interessati, che **sostituiscono in via definitiva i corrispondenti certificati o documenti**, l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ancorchè obbligatoria, **non costituisce condizione per il perfezionamento dell'atto conclusivo del procedimento** cui le dichiarazioni medesime attengono.

In caso di **dichiarazioni sostitutive rese nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo**, ai sensi del **comma 2 dell'articolo 4** del d.P.R. 445/2000, i controlli di cui all'art. 71 concernono anche l'effettiva sussistenza di tale impedimento. In tal caso, la consultazione diretta degli archivi dell'Amministrazione certificante, ai fini della verifica dei dati concernenti lo stato di salute, risulta legittima, anche sotto il profilo della tutela della riservatezza, in quanto si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (art. 43, comma 2, del d.P.R. 445/2000).

Nel caso in cui si accerti che la dichiarazione sostitutiva di cui sopra è stata resa da persona non rientrante nelle tipologie tassativamente indicate nel comma 2 dell'articolo 4 del d.P.R. 445/2000 (coniuge o, in sua assenza, figli, o in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado), la stessa dichiarazione è priva di rilevanza ed è considerata come non espressa.

In tal caso ne è data prontamente comunicazione espressa alla persona nell'interesse della quale tale dichiarazione sostitutiva è stata resa.

TIPOLOGIE DI CONTROLLI

L'amministrazione può, a seconda dei casi, procedere secondo le sotto indicate modalità:

- a) **controlli a campione;**
- b) **controlli puntuali**, i quali sono comunque necessari in tutti i casi in cui sorgano fondati **dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;**
- c) **controlli "a tappeto"**, su tutte le dichiarazioni sostitutive rese.

a) Controlli a campione

Considerato che la disposizione di legge **non** obbliga l'Amministrazione a procedere ad una verifica sistematica in ordine alla veridicità del contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive rese, **di norma si procede con controlli a campione.**

Con deliberazione n... di data 8 novembre 2010 si è individuato il campione minimo delle pratiche da sottoporre a controllo calcolandolo sul totale delle pratiche trattate dall'Amministrazione nell'arco di un anno che comportino l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive o di atti notori. **Il controllo non è assolutamente rapportato al numero totale di dichiarazioni o di atti di notorietà ricevuti poiché un singolo contratto può contenere più dichiarazioni.**

Rimane comunque in vigore l'obbligo di rispettare le diverse percentuali o misure di verifica eventualmente stabilite da specifiche disposizioni di settore.

Qualora si operi attraverso il controllo a campione, **ciascuna pratica** assoggettata a controllo va verificato con riferimento **a tutte le dichiarazioni sostitutive in essa presenti.**

a1) Modalità di scelta del campione

Il campione di pratiche da assoggettare a controllo deve essere estratto dal responsabile del procedimento con procedure idonee a garantire un'**effettiva selezione casuale.**

La scelta delle pratiche da assoggettare a controllo può essere pertanto effettuata:

- con sorteggio periodico, riferito alle istanze presentate (o ai procedimenti avviati) nel periodo individuato come base temporale di riferimento per i controlli.
- con **sorteggio una tantum**, nei casi in cui sia fissato un unico termine di presentazione delle domande o di inizio del procedimento;
- con **sorteggio definito su base di individuazione numerica** rispetto alla percentuale di campionatura scelta (ad es: una pratica ogni tot pratiche avviate).

La scelta del campione tramite **sorteggio** è effettuata dal **responsabile del procedimento**, assistito da due testimoni appartenenti all'Area competente.

Di tali operazioni viene redatto un succinto verbale, secondo lo **schema allegato B)** "Verbale di estrazione del campione".

Il Direttore, nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle sopra indicate qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili.

b) Controlli puntuali

I controlli puntuali vengono effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o comunque qualora siano posti in evidenza elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni sostitutive configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati. In ogni caso il fondato dubbio dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.

In tal caso i riscontri della veridicità hanno ad oggetto non il complesso di tutte le dichiarazioni sostitutive attinenti ad una particolare pratica (es: istanza di contributo del sig. ...), **bensì puntuali dichiarazioni rese su specifici oggetti.**

Si evidenziano in particolare i seguenti **indicatori di rischio**:

- inattendibilità o imprecisione della dichiarazione sostitutiva;
- elementi in grado di far supporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni rese;
- indeterminatezza della situazione descritta, con impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili;
- elementi sintomatici di contraddizione rispetto a dichiarazioni sostitutive aventi lo stesso o simile oggetto rilasciate in occasione di altri procedimenti o attività e/o risultanti dal confronto tra banche dati.

Il numero di controlli **puntuali** effettuati concorre al raggiungimento della percentuale di campionamento fissata dal CdA **esclusivamente nel caso in cui detti controlli siano estesi a tutte le dichiarazioni sostitutive afferenti la medesima pratica.**

c) Controlli “a tappeto”

Fermo restando che, di norma, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive si procede mediante controlli a campione, per qualche procedimento o attività, in ragione della natura o della delicatezza degli stessi ovvero della complessità delle dichiarazioni da rendere o per altre particolari circostanze, è possibile procedere ad una **verifica sistematica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese**, purché tali operazioni non comportino un ingiustificato aggravamento del procedimento nei confronti del cittadino (ad es: ritardo nel rilascio del provvedimento finale).

Tali verifiche, come quelle di cui al paragrafo precedente, non riguardano il complesso di tutte le dichiarazioni sostitutive attinenti ad una determinata pratica, bensì **puntuali dichiarazioni sostitutive rese su specifici oggetti.**

Tale tipologia di controllo può pertanto essere attivata, con **provvedimento motivato** del Direttore in relazione alle sotto riportate circostanze, prima dell'avvio delle stesse operazioni di controllo a tappeto:

- a) nel caso di procedimenti o attività per i quali le informazioni rese hanno natura particolarmente complessa (es: situazioni con dinamiche temporali articolate, dati tecnici, situazioni con molteplici o complessi riferimenti economici o reddituali, ecc.);
- b) in ragione della natura o della delicatezza dei procedimenti.

TEMPISTICA DELLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

Nell'effettuazione dei controlli deve essere privilegiata la **tempestività** rispetto all'estensione degli stessi.

Fermo restando il principio secondo cui l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive non costituisce condizione per il perfezionamento dell'atto conclusivo del procedimento cui le dichiarazioni medesime attengono, **il controllo è svolto di regola, e ove possibile, nel corso dell'istruttoria procedimentale**, prima dell'emanazione del provvedimento finale, dal responsabile del procedimento.

VERBALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

Il complesso delle operazioni di controllo e il risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale redatto in conformità allo **schema allegato B.**

La documentazione acquisita e verificata, unitamente al verbale di conclusione del controllo, è conservata nel fascicolo della pratica sottoposta a controllo. Dalla consultazione della singola pratica deve risultare il riferimento puntuale al verbale di sorteggio che ha individuato la pratica stessa (a tale scopo può essere allegata alla pratica copia del verbale di sorteggio).

MODALITA' DEI CONTROLLI

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, si prospettano due tipi di controllo:

- diretto, ovvero attraverso collegamenti per via telematica e informatica con le Amministrazioni certificanti (cioè le Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei loro archivi i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle Amministrazioni procedenti);

- indiretto, qualora, ai fini della verifica, si renda necessario ottenere la fattiva collaborazione dell'Amministrazione certificante.

In tale ipotesi la struttura competente richiede direttamente all'Amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi, anche attraverso l'uso di strumenti informatici, telematici o fax, privilegiando i mezzi di trasmissione più veloci.

L'Amministrazione precedente chiede all'Amministrazione certificante, di evidenziare, nell'ambito di tali comunicazioni:

- a) l'esito del controllo;
- b) l'ufficio controllante;
- c) il responsabile del controllo;
- d) la data.

L'acquisizione del documento, in originale o in copia, non è necessaria essendo sufficiente ottenere conferma scritta da parte dell'Amministrazione "certificante" dei fatti, stati o qualità personali dichiarati all'Amministrazione.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio nei confronti del dipendente dell'Amministrazione certificante a cui sia stata assegnata la responsabilità di rispondere alle richieste di verifica.

Fermo restando la responsabilità per violazioni dei doveri d'ufficio, l'Amministrazione certificante può ancora validamente rispondere alla richiesta di controllo anche superati i 30 (trenta) giorni. Le Amministrazioni certificanti sono tenute a consentire, senza oneri, la consultazione per via ordinaria e telematica dei loro archivi.

La consultazione diretta degli archivi ai fini delle attività di controllo e di acquisizione d'ufficio, è da ritenersi compatibile con la normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, in quanto effettuata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. 445/2000. E' comunque vietato accedere a dati diversi da quelli che si devono controllare o acquisire d'ufficio.

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarate non risultino da certificati o documenti rilasciati da altre Amministrazioni pubbliche, ai fini del controllo il responsabile del procedimento può:

- a) richiedere direttamente all'interessato/dichiarante la documentazione comprovante le medesime circostanze. La produzione, ove richiesta, del corrispondente documento costituisce un obbligo per i soggetti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive all'Amministrazione;
- b) procedere a sopralluoghi e visite dirette o ad adottare altre modalità di verifica idonee ad accertare la veridicità di quanto richiesto (nel rispetto della riservatezza e della libertà personale). Tale modalità dovrebbe avere un impiego marginale, per lo più nei casi in cui non sia possibile verificare in altro modo la veridicità delle dichiarazioni rese o quando vi sia il consenso del dichiarante, a condizione che le Strutture abbiano preventivamente valutato l'efficacia del ricorso a tali modalità di verifica.

E' essenziale che il responsabile del procedimento possa effettuare le verifiche sulla base di documentazione che dia garanzia di autenticità. Pertanto, l'interessato/dichiarante può produrre, in alternativa e secondo il suo apprezzamento discrezionale, l'originale o copia conforme all'originale della documentazione oppure può semplicemente esibire l'originale o copia conforme della documentazione all'Amministrazione, la quale non la trattiene ma provvede alla verifica e quindi ne acquisisce a fascicolo una semplice fotocopia, con l'annotazione della verifica effettuata.

IMPOSSIBILITA' DI ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE

Ipotesi di controllo indiretto (presso altre Amministrazioni pubbliche)

Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 72, comma 2, del d.P.R. 445/2000, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, non pervenga alcuna risposta da parte dell'Amministrazione certificante, viene redatto apposito verbale (vedi allegato C) nel quale è riportata l'**impossibilità di addivenire alla conclusione del controllo**, indicandone le ragioni.

Tale circostanza **non comporta** alcuna **conseguenza giuridica o di fatto** a carico dell'interessato/dichiarante. Ove si riscontrasse il verificarsi di ricorrenti mancate risposte, è consigliabile provvedere all'assunzione di accordi con l'Amministrazione certificante.

Ipotesi di controllo mediante acquisizione della documentazione presso il dichiarante

Qualora la documentazione sia richiesta direttamente all'interessato/dichiarante, in caso di rifiuto o di inerzia da parte dello stesso nel produrre la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, si **presume la falsità della dichiarazione sostitutiva**.

Ipotesi di controllo mediante acquisizione della documentazione tramite sopralluoghi e visite dirette

Nel caso in cui risulti impossibile pervenire all'accertamento della veridicità di quanto affermato nella dichiarazione sostitutiva e siano altresì state esperite tutte le modalità alternative idonee, viene redatto apposito verbale (vedi allegato C) nel quale è riportata l'**impossibilità di addivenire alla conclusione del controllo**, indicandone le ragioni. Tale circostanza **non comporta** alcuna **conseguenza giuridica o di fatto** a carico dell'interessato/dichiarante.

RILEVAMENTO DURANTE I CONTROLLI DI ERRORI/IRREGOLARITÀ/OMISSIONI MATERIALI SANABILI

Qualora, nel corso dei controlli, si siano rilevati degli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili, il responsabile del procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, provvede ad invitare, tramite invio di raccomandata A.R., il soggetto interessato a regolarizzare o integrare le dichiarazioni sostitutive, fissando un termine per detta regolarizzazione o integrazione.

Se il procedimento nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive è ancora in corso, il termine del procedimento stesso è sospeso dalla data di invio della comunicazione all'interessato fino al ricevimento da parte dell'Amministrazione di quanto richiesto ai fini della regolarizzazione o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui ai soggetti interessati venga richiesta la **regolarizzazione** o l'integrazione della dichiarazione sostitutiva **durante l'istruttoria procedimentale**, in mancanza della stessa, il procedimento non ha seguito e di tale fatto il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, tramite invio di raccomandata A.R.. A titolo indicativo possono essere considerati meri **errori/irregolarità/omissioni materiali** sanabili, che cadono sulla dichiarazione sostitutiva:

- a) l'errore/irregolarità consistente in vizi nella dichiarazione sostitutiva che consentano ugualmente di utilizzare la dichiarazione medesima, ai fini procedurali, attraverso una semplice rettifica;
- b) l'omissione consistente in incompletezza della dichiarazione sostitutiva, tale da rendere comunque comprensibile il significato della dichiarazione stessa per gli aspetti rilevanti per il procedimento o per l'attività.

Il responsabile del procedimento, al fine della regolarizzazione dell'elemento della dichiarazione sostitutiva errato o impreciso, **deve** verificare la sussistenza di tutte le seguenti caratteristiche:

- a) l'evidenza dell'errore/irregolarità/omissione;
- b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso (sicuramente l'errore non deve incidere sulla legittimazione ad accedere al beneficio, sull'entità dello stesso, sulle priorità rispetto ad altre posizioni in concorrenza, sui tempi e su ogni altro aspetto che possa prefigurare una posizione di vantaggio per l'interessato che ha reso la dichiarazione sostitutiva);

- c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione sostitutiva integrativa. Tali valutazioni vanno svolte con la massima cautela, facendo riferimento ai presupposti ed ai requisiti richiesti da leggi, regolamenti, criteri e modalità generali fissati per la disciplina del beneficio stesso.

CONSEGUENZE DEL RISCONTRO DI FALSE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Sanzioni penali

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni sostitutive rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Anche l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Pertanto, se nel corso dell'attività di controllo emergono false dichiarazioni, sussiste l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., alla Procura della Repubblica competente.

Conseguenze sul piano amministrativo

Accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità **non rientranti negli errori/irregolarità/omissioni materiali di cui all'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000** l'Amministrazione:

- a) **non concede il beneficio**, se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso (durante l'istruttoria procedimentale);
- b) **dichiara la decadenza dal beneficio**, nel caso in cui lo stesso sia già stato concesso;
- c) nel caso in cui gli elementi di non veridicità eventualmente riscontrati nella dichiarazione sostitutiva non sono in alcun modo rilevanti ai fini della concessione del beneficio, se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso, **concede il beneficio**, oppure, nel caso in cui il beneficio sia già stato concesso, non procede alla dichiarazione di decadenza prevista dal punto b).

Nel caso a), il procedimento (o l'attività) nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni si conclude con un provvedimento che nega la concessione del beneficio, motivato in relazione all'accertata falsità della dichiarazione sostitutiva (art. 75 del d.P.R. 445/2000). Al fine di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.P. 23/1992 il riscontro della falsa dichiarazione è reso noto all'interessato stesso.

Nel caso b), l'Amministrazione, accertata la falsità della dichiarazione sostitutiva successivamente alla conclusione del procedimento nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni false, provvede, con apposito provvedimento motivato in relazione all'accertata falsità, a dichiarare la **decadenza dal beneficio concesso**.

A tal fine, viene avviato d'ufficio un nuovo procedimento preordinato a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso. Nel rispetto dei principi generali, ed in particolare dell'art. 25 della L.P. 23/1992, l'attivazione d'ufficio del procedimento diretto alla revoca del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione sostitutiva non veritiera deve essere resa nota all'interessato mediante comunicazione di avvio del procedimento.

All'interessato deve inoltre essere consentita la partecipazione al procedimento, secondo le modalità previste dall'art. 27 della L.P. 23/1992 (informazione, accesso agli atti, possibilità di presentare memorie e scritti difensivi che devono essere valutati dall'Amministrazione, intervento diretto nel procedimento ecc.).

Trattandosi di provvedimento a contenuto sfavorevole lo stesso, deve essere notificato secondo le modalità di cui all'art. 33 della L.P. 23/1992.

Il richiamato principio del contraddittorio, che implica la comunicazione all'interessato del riscontro di false dichiarazioni, al fine di garantire la sua possibilità di partecipazione al procedimento, non attiene alla fase di verifica e accertamento della presenza degli elementi di non veridicità.

In tale fase, infatti, all'Amministrazione deve essere garantito un livello di riservatezza tale da non compromettere l'effettività e l'efficacia delle verifiche e dei controlli in corso di svolgimento.

La partecipazione al procedimento deve, pertanto, essere garantita solo in funzione dell'adozione del provvedimento finale che nega la concessione del beneficio o dichiara la decadenza dallo stesso, se già concesso.

Nel caso in cui, con il provvedimento di concessione del beneficio, successivamente revocato, si fossero corrisposte al soggetto in questione **somme indebitamente percepite**, il Direttore deve promuovere l'avvio delle procedure per il recupero delle stesse.